

N. 3967

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **CARUSO Antonino, SERVELLO**
e **PELLICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1999

Delega al Governo per l’istituzione del nuovo tribunale
di Legnano e per la revisione dei circondari di Milano,
Busto Arsizio e Monza

ONOREVOLI SENATORI. - È previsto l'imminente esame, da parte del Senato in terza lettura, del disegno di legge atto Senato n. 3033-B, d'iniziativa dei senatori Battaglia ed altri, che originariamente si proponeva di conferire delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, al fine di decongestionare i relativi uffici giudiziari.

Tale disegno di legge si affiancava ad altro (atto Senato n. 3113), in identica materia, d'iniziativa del Governo.

Il proposito iniziale ha trovato ostacoli, emersi sin dall'avvio dell'esame della questione da parte della Commissione giustizia del Senato in prima lettura, sostanzialmente rappresentati dalla indisponibilità dei fondi reputati occorrenti.

A ciò si aggiunga che, a seguito di una più approfondita analisi del problema, si sono evidenziate ulteriori difficoltà di ordine tecnico, con riferimento all'ipotesi di istituzione di un nuovo ufficio nell'ambito dell'area territoriale della città di Palermo.

Il testo originario è stato dunque modificato, con limitazione della delega alla istituzione di due soli nuovi tribunali, che sono previsti nelle città di Napoli e di Roma.

Sebbene entrambi i disegni di legge (sia quello d'iniziativa parlamentare, sia quello proposto dal Governo) risalgano ai primi mesi del 1998, la questione è stata oggetto di approfondimento da epoca anteriore, e cioè dal momento in cui le Commissioni giustizia del Senato e della Camera dei deputati licenziarono unanime parere, con riferimento allo schema di decreto legislativo recante «Istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali metropolitani».

Le Commissioni affermarono, infatti, la inopportunità dell'esercizio della delega al-

lora conferita al Governo (con la legge 16 luglio 1997, n. 254), in ragione delle previsioni - giudicate insufficienti - strettamente finalizzate al decongestionamento dei tribunali in questione. Di qui, dunque, il progetto di istituire i cinque nuovi tribunali, poi ridotti a due.

Il disegno di legge atto Senato n. 3033-B, che sarà, come detto, di qui a giorni esaminato nella immaginabile definitiva lettura, ha assicurata un'ingente copertura, sia con riferimento a spese di nuovo investimento, sia per ciò che concerne gli oneri di funzionamento ordinario dei due nuovi uffici.

È infatti accaduto che il Governo si è orientato, *medio tempore* rispetto all'iniziale prospettazione da esso stesso avanzata, nella direzione dell'acquisto degli immobili destinati alle seconde sedi dei tribunali di Napoli e Roma, prevedendo una spesa di ben quaranta miliardi di lire (39,750, per l'esattezza).

La proposta che ora si avanza con il presente disegno di legge prevede, viceversa, la sostanziale (e probabilmente effettiva) insussistenza di nuovi oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che essa è articolata nel presupposto della riutilizzazione di strutture esistenti e già funzionanti, bisognevoli - dunque (e al più) - di semplici aggiustamenti o maggiori dotazioni di primo impianto.

La proposta, in altre parole, si muove nella direzione della semplice razionalizzazione delle risorse e dell'ottimizzazione dell'impiego delle stesse.

Vi è tuttavia da aggiungere che, in termini del tutto prudenziali, è in ogni caso prevista l'autorizzazione di una spesa certamente sufficiente per la copertura di eventuali oneri di nuovo impianto, oltre che - anche in tal caso solo prudenzial-

mente - una spesa annua di funzionamento.

Ma, come detto, si tratta di uffici che già ora funzionano e le cui nuove attribuzioni aggiuntive saranno destinate a compensarsi con la corrispondente sottrazione delle stesse dagli uffici di Milano e Busto Arsizio.

Si tratta dunque, davvero, di «una riforma a costo zero», o pressoché tale.

I benefici che l'istituzione di una nuova sede di tribunale nella città di Legnano determinerà sono intanto quelli derivanti dalla sottrazione dalla competenza del tribunale di Milano di tutti gli affari, civili e penali, oggi facenti capo alle preture della stessa Legnano, oltre che di Rho e di Abbiategrasso che saranno allo stesso aggregate (nella logica del «giudice unico») come sezioni distaccate.

Si tratta di un rilevante volume di lavoro giudiziario, che non solo non potrà che significativamente alleviare il tribunale di Milano (con conseguenti diretti benefici in termini di ritrovata, maggiore efficienza dello stesso), ma che anche senz'altro sarà gratificato da ben più pronta risposta, con riferimento alle attese di un rilevante numero di cittadini ad alta vocazione imprenditoriale e di produzione.

I benefici sono tuttavia anche altri, direttamente connessi alla proposta di integrazione - nell'ambito del nuovo tribunale - anche dell'area territoriale che fa ora capo alla pretura di Saronno, sezione distaccata della pretura circondariale di Busto Arsizio.

Rispetto al momento in cui venne imposta la trattazione della questione, si è infatti, non solo verificato, ma anche a tutti reso evidente, un fatto nuovo di grande rilevanza, che è costituito dal concreto avvio del nuovo insediamento aeroportuale di Malpensa.

La prospettiva che discende da tale evento, già oggi in larga misura realtà, è quella della presenza di oltre quindici milioni di persone in più, all'anno, nel territorio ricadente sotto la giurisdizione del tribunale di Busto Arsizio. Ma non solo.

Si tratta anche di numerose migliaia di lavoratori (basti solo pensare agli addetti della società SEA, cui si aggiungono quelli delle compagnie aeree e dei vari fornitori di servizi connessi) che hanno trasferito la propria sede di lavoro nell'ambito di cui sopra.

Si tratta, inoltre, del pacificamente immaginabile (*rectius* programmabile) sviluppo di persone residenti, oltre che di attività, di imprese, di servizi, che già stanno sorgendo e che inevitabilmente si concentreranno in ambito più o meno largo del territorio aeroportuale.

Tutto ciò è destinato a generare nuovi impegni da parte degli uffici, anche giudiziari, di Busto Arsizio, con conseguente necessità che già da ora corra l'obbligo di pianificare il relativo potenziamento.

È banale dire che le nuove esigenze e le nuove domande devono trovare prudente risposta preventiva, ma l'esperienza passata ci dice che si tratta di una banalità sistematicamente ignorata, con gli effetti - anche di palese malcontento e di sfiducia da parte dei cittadini - che sono sotto gli occhi di tutti e che non sono revocabili in dubbio.

Il potenziamento delle strutture e delle risorse, umane e materiali, da asservire al tribunale di Busto Arsizio sarà un passaggio obbligato cui - è lecito sperare - l'azione amministrativa del Ministero di grazia e giustizia saprà dare prudente e tempestiva risposta, ma la soluzione oggi proposta (che è quella del potenziamento delle risorse, attraverso la depressione delle necessità) non può che generare - di per sé - un benefico ed immediato effetto: senza alcun costo e senza alcun significativo disagio per gli utenti.

La città di Saronno è infatti a distanza minore da Legnano rispetto a Busto Arsizio, e non presenta significative maggiori difficoltà di collegamento.

La situazione che si determinerà, con riferimento agli altri uffici amministrativi, è inoltre del tutto neutra, se non per quanto

riguarda la sede della Commissione tributaria, il che sembra invero poco significativo.

È invece noto il rilevante vantaggio, da concentrazione, che si determinerà da questo punto di vista con riferimento ai cittadini che risiedono nell'area che fa capo alla città di Abbiategrasso.

Ultimo argomento è, peraltro, proprio quello della generalizzata condivisione che l'ipotesi del nuovo tribunale legnanese registra in tutta l'area ad esso interessata.

Il disegno di legge, come già sopra detto, impiega il percorso legislativo della delega al Governo, che appare - nel caso in que-

stione - lo strumento più idoneo, anche per ragioni di uniformità ed omogeneità rispetto alle altre pure ricordate iniziative in itinere.

L'articolato, composto da solo tre norme, una delle quali mirante a stabilire l'immediata entrata in vigore della legge, non ha particolari necessità di illustrazione, giacché è semplicemente teso ad una puntuale identificazione dei principi e criteri direttivi, cui il Governo dovrà uniformarsi nell'esercizio della delega, pur garantendo allo stesso una giusta ed equilibrata ampiezza della gamma delle possibili opzioni e soluzioni adottabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare il tribunale di Milano.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire un nuovo tribunale nella città di Legnano, con sezioni distaccate nelle città di Saronno, Abbiategrasso e Rho;

b) definire il relativo circondario, ricomprendendo nello stesso tutti i comuni attualmente rientrati nella giurisdizione delle sezioni distaccate della pretura circondariale di Milano avanti sede nelle città di Legnano, di Abbiategrasso e di Rho, e della sezione distaccata della pretura circondariale di Busto Arsizio, con sede nella città di Saronno;

c) ridefinire, conseguentemente, i confini del circondario del tribunale di Busto Arsizio;

d) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari del tribunale di Milano e del tribunale di Monza, anche a prescindere da quanto previsto nella lettera *b)*, al fine di conseguire gli obiettivi previsti nella lettera *e)*;

e) nella delimitazione territoriale del circondario dell'istituendo tribunale di Legnano, tenere conto, anche in deroga a quanto previsto nella lettera *b)* e con il fine di conseguire l'omogeneità territoriale e di carico di lavoro fra i circondari dei tribunali di Busto Arsizio, di Monza e di Legnano, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti fra la città di Legnano e i comuni da ricomprendere nel relativo cir-

condario ai sensi della lettera *b*), dei carichi di lavoro riconducibili, in materia civile e penale, ai predetti comuni, nonché del carico di lavoro atteso;

f) escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alle lettere *c*) e *d*) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

g) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonché ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 2.

1. All'attuazione di quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), si provvede avvalendosi delle strutture, dei beni immobili e mobili e delle dotazioni attualmente utilizzate per il funzionamento degli uffici giudiziari di Rho, Saronno, Legnano e Abbiategrasso, e con l'impiego del relativo personale addetto.

2. È autorizzata per l'anno 1999 la spesa nel limite di lire 2.000 milioni per le opere di primo impianto, di riorganizzazione dell'immobile attualmente destinato agli uffici della pretura di Legnano e per le maggiori dotazioni dell'immobile e degli uffici stessi.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. All'onere derivante dalle spese di funzionamento degli uffici dell'istituendo tribunale di Legnano, nel limite di lire 500 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

